

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 novembre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia)] — Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

(Cause riunite C-180/08 e C-186/08) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/48/CEE- Riconoscimento dei diplomi — Studi compiuti in un «laboratorio di studi liberi» non riconosciuto come istituto di istruzione dallo Stato membro ospitante — Psicologo)

(2009/C 44/41)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia)

Parti

Ricorrente: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Convenuto: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interpretazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Interpretazione degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49, 55, 149 e 150 CE — Cittadino di uno Stato membro che ha una professione regolamentata nello Stato membro ospitante prima e dopo il riconoscimento dell'equivalenza professionale risultante dai titoli di studio conferiti da istituti di istruzione superiori in un altro Stato membro — Compimento precedente, di forza di un contratto di franchising, di una parte degli studi universitari presso un istituto non riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato membro ospitante — Possibilità, a causa del rifiuto di riconoscimento di tali titoli, di escludere il lavoratore dalla sua attività professionale

Dispositivo

Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, in forza dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, sono tenute a permettere ad un cittadino di uno Stato membro, di esercitare la sua professione alle stesse condizioni dei titolari di diplomi nazionali quando tale diploma:

— sanziona una formazione acquisita, in tutto o in parte, preso un istituto sito nello Stato membro ospitante che, secondo la normativa di quest'ultimo Stato, non è riconosciuto come un istituto di istruzione, e

— non è stato omologato dalle autorità nazionali competenti.

⁽¹⁾ GU C 171 del 5.7.2008.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 1° ottobre 2008 — Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile/ Freerk Heidinga

(Causa C-434/08)

(2009/C 44/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Oldenburg (Germania)

Parti

Ricorrente: Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile

Convenuto: Freerk Heidinga

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 46, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che sono incompatibili con tale disposizione, e quindi inefficaci, accordi contrattuali in forza dei quali, pur procedendo all'esterno ad un trasferimento integrale e definitivo dei diritti all'aiuto, tali diritti devono tuttavia continuare a spettare, sotto il profilo economico, in base ad un accordo stipulato fra le parti, al venditore, mentre l'acquirente, quale titolare formale dei diritti all'aiuto, deve attivare gli stessi mediante lo sfruttamento dei corrispondenti terreni e versare integralmente al venditore i pagamenti unici percepiti, oppure accordi contrattuali in forza dei quali all'acquirente vengono trasferiti pagamenti legati ai terreni in maniera tale che in ogni caso, a seguito dell'attivazione e della liquidazione dei pagamenti unici, esso è tenuto a versarne in modo continuativo una parte (la parte differenziata per azienda) al venditore.

⁽¹⁾ GU L 270, pag. 1.